

STATUTO

AURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA SAN LEUCIO 1

Numero REA: CE - 363068

Codice fiscale: 04881630612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.26282/19481

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la società cooperativa denominata

"AURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Caserta, all'indirizzo risultante dalla richiesta di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria..

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi, nelle forme e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e quindi le attività previste dalla lettera b), del citato articolo 1, secondo quanto anche indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 8/11/1996.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

L'attività svolta dalla società per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto lo svolgimento di attività di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 1, lettera b) della L. 381/91).

La società persegue anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, e opererà anche negli ambiti territoriali n. 13 e 17

della legge 328/2000, esercitando altresì attività previste dal Decreto legge 460/1997.

A tal scopo, e per la sola indicazione esemplificativa e non esaustiva, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- espletamento dei seguenti servizi vari:

-- movimentazione merci, trasporti, logistica e gestione di magazzini di terzi; il facchinaggio ed il trasporto di merci per conto terzi, il carico, lo scarico, l'imballo, lo stivaggio, lo spostamento di apparecchiature speciali, gli imbarchi;

-- movimentazione, ricarico e scarico di qualsiasi merce, sia a terra sia a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo ed aereo;

-- ritiro, smistamento, raccolta e stoccaggio di merci, piccoli pacchi e plichi;

-- porta bagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari;

-- il facchinaggio, svolto anche nelle aree aereoportuali;

-- servizi di gestione di fasi del ciclo logistico;

-- servizi di guardiania e di portierato;

-- gestione eventi e sale convegni;

-- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo ed in partenza);

-- assunzione di lavori di trasloco e di tutte le operazioni annesse, con mezzi propri o conferiti in uso dai soci;

-- l'attività di pulizia di uffici pubblici e privati, negozi, abitazioni; derattizzazione, disinfestazione e disinfezione ambientale;

-- l'attività di pulizia di immobili civili ed industriali, trattamenti di pavimentazione, pulizia di pronto intervento e straordinaria;

-- l'attività di pulizia di alberghi, complessi ospedalieri, scuole, strutture aeroportuali, porti, stazioni ferroviarie, istituti di credito, case di cura, aree urbane, rustiche, spiagge e stabilimenti industriali;

-- la pulizia di mezzi di trasporto ferroviario, tranviario, automobilistico, aereo e marittimo, sia in costruzione sia ultimati;

-- l'attività di manutenzione e pulizie tecniche ed industriali dei complessi di lavorazione e produzione industriali;

-- spazzamento di suoli pubblici e privati;

-- la pulizia e il rifacimento di letti di alberghi e complessi turistici, di foresterie e la gestione completa degli stessi;

-- organizzazione e gestione di servizi collaterali alle attività produttive e commerciali, con la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie, allestimenti fieristici, cartellonistica e d'insegne; gestione magazzini e depositi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dei regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dell'Assemblea sociale.

La società potrà compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, per l'attuazione dello scopo, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese quelle cd. Global service, e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari. La società, ricorrendone i presupposti di legge, potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle leggi statali e regionali, nonché dalla normativa dell'Unione Europea e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali. Tutte le attività saranno demandate a professionisti abilitati che effettueranno la prestazione sottoscrivendola e assumendosene di persona la responsabilità civile e fiscale. Qualsiasi attività sarà esercitata entro i confini e i limiti determinati dalla legislazione in vigore. La società cooperativa potrà, inoltre, aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive integrazioni e modificazioni. Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1, del codice civile.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in una posizione di conflitto con essa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria.

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci i cooperatori di ambo i sessi che abbiano compiuto il

diciottesimo anno d'età (salvo casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica o per legge), aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa anche un rapporto di lavoro o di collaborazione nelle diverse tipologie previste dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale; titolo di studio e titoli abilitativi, l'attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione a fondo perduto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

c. mettere a disposizione, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata presso la sede legale della Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) il cui rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato o autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società presso la sede legale.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.10 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- interdetti e inabilitati o falliti;

- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma instaurato;

- che abbiano i requisiti di legge per avere diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia;

- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo oggettivo.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, vi è la facoltà di escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di

età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di decadenza. La decadenza è deliberata ex art.2533 comma 2 dall'Organo Amministrativo.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, il regolamento interno, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato superamento del periodo di prova;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità per svolgimento di attività concorrente senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art.1455 del Codice Civile;
- j) che venga condannato con sentenza penale e civile da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- l) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente gli interessi della società, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di esclusione.

Art.12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge e di statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,

comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del previsto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art.13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto non possono subentrare nella partecipazione da costui detenuta.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 15 (Requisiti, ammissione e obblighi)

Ai sensi dell'art.2, legge n.381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari non instaurano alcun rapporto di lavoro con la cooperativa, e nessun compenso è dovuto in quanto la loro opera è prestata gratuitamente con fini di volontariato e solidarietà sociale. Ai soci volontari, quindi, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa

dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere nei limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge;
- precisazione delle prestazioni e delle attività gratuite che intendono prestare a favore della cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 7.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verifica negli stessi termini previsti per i soci operatori.

TITOLO V **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art.16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo e nel rispetto di quanto stabilito con delibera dell'Assemblea Ordinaria;
- dai conferimenti dei soci volontari, la cui quota è fissata nell'atto costitutivo della cooperativa;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ovvero ai fini mutualistici.

Art.19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori tenuto conto della qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Rimangono ferme ed inderogabili le disposizioni previste dall'art.2514 in materia di requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA'

Art. 20 (Materie di competenza)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero

almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le decisioni demandate dallo statuto alla stessa.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art.21 (decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato un termine di trenta giorni per trasmettere la risposta che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego della proposta. La mancanza di risposta del socio entro il termine stabilito è considerata voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari e astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione deve essere conservata presso la cooperativa.

Art.22 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare a non manifestata in seguito ad un previa consultazione dei soci ai sensi del precedente articolo. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme preindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo

stabilito dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari e astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione deve essere conservata presso la cooperativa.

Art.23 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e *quorum*)

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, se iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Nell'ipotesi di decisioni relative a modificazioni statutarie, o nell'ipotesi di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure nel caso di messa in liquidazione volontaria della cooperativa con nomina dei liquidatori, o ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio italiano.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (compreso telefax e posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 25 (Svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

In tal caso si applica il disposto dell'art.2538, 6° comma c.c.

Art.26 (Deleghe)

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci della stessa categoria mediante deleghe scritte, che devono essere conservate dalla società. Ogni socio può rappresentare al massimo dieci soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci o altri soggetti non delegabili ai sensi della normativa al tempo vigente.

Art. 27 (Verbale dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma dell'Art.2479-bis, co.4 c.c.-

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.28 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta di essi. Nei casi previsti dal precedente art. 20, 2° co., lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di

almeno la metà dei soci con diritto di voto.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui il diritto di voto è sospeso o non viene esercitato per astensione del socio in conflitto di interesse, si applica l'art. 2368, co.3, c.c.-

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art.29 (Amministratori)

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, almeno i due terzi degli amministratori devono essere soci cooperatori. La residua parte può essere nominata anche tra i non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art.30 (Durata della carica, revoca, cessazione)

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica..

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 32, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro

delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 32 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica, o nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.33 (Poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo le specifiche diverse competenze stabilite dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma c.c., né possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 35 (Compensi degli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a compensi, salvo diversa decisione dei soci, i quali possono anche stabilire che agli amministratori vengano concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

**TITOLO VIII
ORGANO DI CONTROLLO**

Art.36 (Collegio sindacale)

Qualora nominato per i casi previsti dal primo comma dell'art. 2543 c.c., o per decisione facoltativa dei soci, il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio sindacale. I Sindaci devono essere Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di audio/video collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 32.

Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.37 (Compiti del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile sulla Cooperativa, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e del successivo art. 38 del presente statuto. I componenti del Collegio sindacale devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Art. 38 (Controllo contabile)

Qualora, per disposizione di legge (quali il caso in cui la cooperativa ricorra al mercato del capitale di rischio o sia tenuta al bilancio consolidato), il Collegio sindacale non possa esercitare il controllo contabile sulla Cooperativa, questo è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione, funzionanti a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, al medesimo collegio o a società di revisione, la quale determina, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso. In tale ipotesi, si applicano gli artt.2409 - bis e seguenti del codice civile.

TITOLO XIV SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.39 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini di legge.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, anche con riferimento a compensi e/rimborsi spese;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art.40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e di statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59, ai sensi dell'art.2514 lett. d) codice civile.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art.42 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale.

Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci. I requisiti previsti dall'art.2514 codice civile sono recepiti dal presente statuto e sono inderogabili. Essi consistono:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", si applicano, fino a quando ricorreranno le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2519 c.c., le norme delle Società a Responsabilità Limitata. Nel caso di superamento del predetto limite, si applicheranno le norme delle Società per Azioni.

FIRMATO:

Luciano LISBONA

CORACE Vincenzo

ROMANUCCI Federico

VINCENZO CALDERINI NOTAIO (SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO).

[illegible]